

PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267. -
 ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
 (F.to Dr.ssa Silvana Congiu)

ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
 (F.to Dr.ssa Silvana Congiu)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari. Con nota prot. n° _____

Sorradile, li 20/12/2018

Il Segretario Comunale
 F.to Dr. Salvatorino Chelo

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Sorradile li 20/12/2018

Il Segretario Comunale
 F.to Dott. Salvatorino Chelo

COMUNE DI SORRADILE - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sorradile, li 20/12/2018



Il Funzionario Incaricato



COMUNE DI SORRADILE

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 32	19/12/18
Oggetto:	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare -

L'anno *duemiladiciotto* addì *diciannove*, del mese di dicembre alle ore 17,30, in Sorradile e nella sala delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 12/12/2018 con avviso prot. N° 3868 del 12/12/2018, ed integrato in data 14/12/2018 con avviso prot.n. 3385 del 14/12/2018 come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, presieduto dal Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME	NOME	Presenti	Assenti
1. Defrassu	Silvano	X	
2. Fadda	Leonardo	X	
3. Zaru	Antonio	X	
4. Salaris	Maria Efisia	X	
5. Mascia	Maria Franca	X	
6. Zucca	Giovanni Michele		X
7. Mannu	Francesco		X
8. Carta	Stefano		X

- Totale Consiglieri presenti: n° 5

- Totale Consiglieri assenti: n° 3

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto, con

l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Salvatorino Chelo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/09/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare – determinazioni per alienazione."

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e **non risulta** la necessità di alcun adeguamento periodico, in quanto le partecipate dell'Ente sottoelencate, sono cancellate e/o fallimento, e pertanto l'Ente non è tenuto a provvedere ad alienazione o razionalizzazione:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Stato della partecipata
Centro Servizi Losa S.r.l.	1038540959	2	Cancellazione dal Registro delle Imprese di Oristano in data 27/12/2017 prot.n. 7847.
GAL Terre Shardana Società consortile a.r.l.	1105980955	0,62%	Società in fallimento dal 19/03/2015. (Tribunale fallimentare di Oristano atto n.2/2015)

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A, e B alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"

Considerato che per il Centro Servizi Losa non si provvede a redigere alcuna scheda in quanto cessata a far data dal 27/12/2017 e per il Gal Terre Shardana Società consortile a.r.l. la scheda indica che è in fase di alienazione, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/amministrativo. in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare gli allegati A, e B alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", dando atto che **non risulta** la necessità di alcun adeguamento periodico, in quanto le partecipate dell'Ente sottoelencate sono cancellate e/o fallimento, e pertanto l'Ente **non è tenuto** a provvedere ad alienazione o razionalizzazione:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Stato della partecipata
Centro Servizi Losa S.r.l.	1038540959	2	Cancellazione dal Registro delle Imprese di Oristano in data 27/12/2017 prot.n. 7847
GAL Terre Shardana Società consortile a.r.l.	1105980955	0,62%	Società in fallimento dal 19/03/2015. (Tribunale fallimentare di Oristano atto n.2/2015)

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
F.to Pietro Arca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatorino Chelo